

S.E. 9

La presente deliberazione viene affissa il 20 GIU. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni


PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 387 del 17 GIU. 2005

Oggetto: Tribunale di Benevento – Ricorsi Allegretta Saverio- Minicozzi Giuseppina- Piazza Elena- Iarossi Francesca Lina – Panza Pellegrino e Comune di Benevento c/ Provincia - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno DICIASSETTE del mese di GIUGNO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con ricorsi notificati il 24/03/05; 13/04/05; 13/04/05; 06/05/05; 07/04/05; Tribunale di Benevento i Sig. Allegretta Saverio- Minicozzi Giuseppina- Piazza Elena- Iarossi Francesca Lina- Panza Pellegrino + Comune di Benevento convenivano in giudizio questa Amministrazione per la corresponsione di differenze contrattuali;
Con determina n.354/1/2005; si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorsi Tribunale Benevento notificati il 24/03/05; 13/04/05; 13/04/05; 06/05/05; 07/04/05 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 354/1/2005;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta,

Li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura

(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE

E CONTROLLO ECONOMICO

(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 354/1/2005; ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorsi al Tribunale di Benevento notificati il 24/03/05; 13/04/05; 13/04/05; 06/05/05; 07/04/05; dai Signori Allegretta Saverio- Piazza Elena- Minicozzi Giuseppina- Panza Pellegrino- Iarossi Francesca Lina+ Comune di Benevento c/ Provincia di Benevento;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

[Handwritten signature]

N. 509 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 20 GIU. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 20 GIU. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

-7 LUG. 2005

Il _____
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno -7 LUG. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li -7 LUG. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

[Handwritten signature]
Es. 6023
12-7-05

Copia per
 2 SETTORE AVVOCATURA (p.mess)
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione 5000
25-6-05
 x Def. Capigruppo

il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____

Avv. NICOLA MARINO

82100 BENEVENTO - Via G. Mancioti, 30 (Pal. Bilotta) - ☎ (0824) - 47588

82026 MORCONE (BN) - Via Porres, 66 - ☎ (0824) 956086

Codice Fiscale MRN NCL 49E04 F717E

Partita I.V.A. 00 254 770 621

RG. 630 /
pre
COPIA NOTIFICA

Tribunale di Benevento

Giudice Unico del Lavoro

Ricorso

PROVINCIA DI BENEVENTO

24 MAR 2005

PROCURA SPECIALE

Avv. Nicola MARINO
DOTT.SSA FILOMENA MARINO

Per Allegretta Saverio, nato a Francolise (CE) il 1/7/1938, residente in Benevento alla via Tommaso Bucciano, 24, C.F.:LLG SVR 38M17 D769R, elettivamente domiciliato in Benevento alla via Mancioti,30 presso e nello studio legale dell'avv. Nicola Marino e della dott.ssa Filomena Marino, che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato a margine del presente ricorso.

Vi nomino mio Difensore e Procuratore nel procedimento di cui al presente atto nonché per l'atto di precetto e successivi occorrenti, per il procedimento esecutivo, perchè anche separatamente mi difendiate e rappresentiate.

Mi difenderete e rappresenterete, altresì, nella proposizione di domande riconvenzionali, in tutti i giudizi di opposizione in ogni fase di tutte le procedure concorsuali di cui alla Legge Fallimentare, sia come ricorrente che come resistente, ed in tutte le fasi delle procedure esecutive sino al soddisfo ed all'estinzione: con ampio potere di chiamare in causa.

Se di cognizione e se dinanzi al T.A.R.. Vi conferisco espressamente la facoltà di sottoscrivere, in mio nome e conto, il ricorso introduttivo del giudizio ed eventuali motivi aggiunti.

Espressamente Vi conferisco facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunce a domande ed atti del giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, riscuotere, quietanze, ritirare atti, documenti e titoli in ogni sede giudiziaria, r... interesse ed in

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
M.Prot. 0006831
Registro Protocollo Entrata
Data 25/03/2005
SAVERIO SIG. ALLEGRETTA
Dest. Avvocatura Settore: [...]

Contro

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del l.r.p.t..

Premesso

- Che l'esponente, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale- Direzione Provinciale del Lavoro- Settore Politiche del Lavoro di Benevento- per effetto della legge delega n° 59/1997, del D. L.vo n° 469/97 e delle conseguenti disposizioni legislative di cui ai DD.PP.CC.MM. 9/10/1998 e 5/8/1998 è transitato nei ruoli del personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, ove risulta inquadrato, agli effetti giuridici dal 26/11/1999 mentre agli effetti economici dal 1°/4/2001;

Eleggo - el Vostro Studio.

BENEVENTO

Li. 7/12/2004

- Che l' incongruenza relativa alla duplice data di inquadramento ai fini giuridici ed a quelli economici, sopra riportata, è stata già segnalata con specifica nota apposta in calce in occasione della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo

x Allegretta Saverio

E' AUTENTICA

Settore Avvocatura

Cod. Fisc. MRN NCL 49E04 F717E - P.IVA 00 254 770 621

Prot. n.

2178

Del

29-3-05

03504

23 MAR. 2005

Handwritten signature and notes

pieno, stipulato tra il ricorrente e l'Amministrazione Provinciale di Benevento;

- Che in attuazione delle disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 3, L.R. n° 14 del 13/8/1998, l'istante è stato inserito nell'organico dell'Ente Provincia di Benevento, come da deliberazione della G.P. n° 232 del 18/9/2000, col VI Livello, presso il Servizio "Centro per l'Impiego";
- Che, ai sensi dell'art. 7- 1° e 2° comma del DPCM del 9/10/1998, ferma restando l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui è collocato, al ricorrente doveva essere garantito il trattamento economico di godimento, da determinarsi con riferimento alle singole voci retributive o ad altre similari- stipendio, indennità integrativa speciale, indennità di amministrazione ecc.- secondo l'inquadramento spettante in base alla tabella di equiparazione prevista dall'art. 6 stesso DPCM ed in conformità delle altre statuizioni contenute nell'art. 7 comma 2;
- Che il ricorrente, invece, nonostante il lungo lasso di tempo decorso dal suo transito nei ruoli regionali e, quindi, Enti Locali (26/11/1999) e dal suo inserimento nell'organico dell'Ente Provincia di Benevento, continua a percepire il solo stipendio già in godimento nell'amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del CCNL del personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto l'1/4/1999. Pertanto, all'esponente, competono gli importi dovuti per le predette



causali;

- Che l'Allegretta, è creditore dell'indennità per servizio mensa (numero 127 buoni-pasto per £ 9.000 ora € 4,64 ciascuno) non più corrisposta dal Ministero del Lavoro a partire dal 26/11/1999, così come si può rilevare dai fogli di presenza in possesso dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, per un ammontare di € 590,31 (£ 1.143.000);
- Che da aprile 2001 a tutt'oggi, ha percepito l'assegno ad personam di € 123,55 (£ 239.242), inferiore rispetto a quello corrisposto fino al mese di Marzo 2001 dal Ministero del Lavoro pari ad € 147,19 (£ 285.000), per cui al ricorrente spetta una differenza pari ad € 23,64 (£ 45.758) per 44 mesi pari ad € 1040,16, oltre tredicesime mensilità; invero tale ultima richiesta risulta fondata anche sulla nota prot. n° 2331/11 del 15/5/2000, con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che, nel caso di specie, si tratta di trasferimento di autorità per cui il personale conserva l'anzianità giuridica ed economica maturata, con riconoscimento del trattamento economico in godimento, con effetto dalla data di trasferimento.

Tutto ciò premesso, Allegretta Saverio, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso, facendo presente che il tentativo di conciliazione, esperito in data 26/6/2001, nei confronti sia dell'Amministrazione Provinciale di Benevento che della Regione Campania, ha dato esito negativo, ai sensi dell'art.409 e segg. c.p.c.

Ricorre

Al Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di

Benevento

Affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione e di comparizione personale delle parti onde esperire il tentativo di conciliazione, voglia, in accoglimento della domanda attrice, emettere i seguenti provvedimenti di Giustizia:

- 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato con decorrenza giuridica ed economica dal 26/11/1999 ovvero, come da sentenza n° 328/03 del G.U.L. del Tribunale di Benevento, dal 6/11/2000. La sentenza richiamata deve ritenersi parte integrante e costitutiva del presente ricorso e si allega agli atti;
- 2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l'assegno ad personam nella stessa misura di quello precedentemente corrisposto dal Ministero del Lavoro ovvero di € 147,19 (€285.000) lordi, corrisposto in misura inferiore dall'Aprile 2001 a tutt'oggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e fino all'effettivo soddisfo;
- 3) Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento del lavoro straordinario prestato e non corrisposto, quanto meno, ex sent. 328/03, dal 6/11/2000;
- 4) Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento dell'indennità per il servizio mensa, come in narrativa specificato, quanto meno dal 19/9/2000 (sent.328/03);
- 5) Accertare e dichiarare che l'Indennità di Amministrazione non può e non deve essere decurtata;
- 6) Accertare e dichiarare che la progressione economica dovrà decorrere



dal 26/11/1999 od, in subordine, dal 6/11/2000, in virtù della richiamata ed allegata sentenza n° 328/03;

7) Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t., a pagare al ricorrente le somme dovute e non corrisposte per emolumenti accessori non pagati nel periodo dal 26/11/1999 ovvero dal 6/11/2000 (sent.328/03) al 31/3/2001;

8) Determinare il maggior danno subito dall'esponente per la continua svalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT e condannare la convenuta al pagamento delle somme con decorrenza dal di della maturazione del diritto oltre, naturalmente, agli interessi legali al tasso vigente;

9) Condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione ai procuratori costituiti che se ne dichiarano antistatari.

A sostegno dell'interpretazione della condizione giuridica del ricorrente e delle richieste formulate, appare, ai sottoscritti procuratori, utile riportare un passo della sentenza n°328/03 del Sig. Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Benevento, dott. Franco De Risi, depositata il 29/1/2003, pronunciata all'esito di ricorsi proposti, per motivi simili, da altri dipendenti nei confronti della medesima Amministrazione Provinciale di Benevento: "...omissis... Quanto alle altre voci di indennità, di responsabilità e di rendimento va considerato- a favore del pubblico dipendente titolare di un unico e continuativo rapporto di servizio, sia pure con diverse Amministrazioni, vige il divieto della reformatio in pejus del trattamento retributivo(vedi Cass. Sez. IV, 30/7/2002 n° 4077);

Studio Legale MARINO

Avv. Nicola Marino
Patrocinio Magistrature Superiori

p. Avv. Filomena Marino

Dott. Luigi Marino

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
Cell. 347/4064762, 349/6693737
e 338/9824626

- sfuggono al divieto soltanto le erogazioni di somme una tantum prive di collegamento con il rendimento del lavoratore e con l'andamento aziendale (vedi, per opportuno confronto, Cass. Sez. Lav. 17/12/1999 n° 14264); - quando il passaggio da una Amministrazione all'altra comporta anche l'applicazione di un diverso C.C.N.L., è anzitutto evidente che non possono essere conculcati i c.d. "diritti quesiti", nel senso che, in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, il nuovo o diverso C.C.N.L. può disporre solo per il futuro ma non può incidere su situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso di prestazioni già rese (vedi Cass. Sez. Lav. 12/2/2000 n°1576); - l'Amministrazione di destinazione è tenuta ad assicurare ai suoi nuovi dipendenti identità di trattamento con il personale già in servizio, non potendo discriminare se non in melius (vedi art. 2077 cod. civ. e Cass., sezioni unite 17/5/1996 n° 4570);- equivale a discriminazione, non giustificata dalla contrattazione collettiva, escludere dai benefici aventi natura retributiva, applicati ai propri dipendenti, quegli nuovi provenienti da altra Amministrazione, se costoro già godevano dei medesimi benefici retributivi in forza della contrattazione collettiva del comparto di provenienza. In definitiva, la successione in veste datoriale in un preesistente rapporto di servizio con la pubblica amministrazione che prosegue senza soluzione di continuità impedisce all'Amministrazione subentrante di operare tagli della retribuzione, anche se intesa in senso "allargato", per giunta operando su "voci" preesistenti e retribuite in entrambe i comparti, senza che un effetto del genere possa essere giustificato dalla sopravvenuta

contrattazione collettiva”.

Questa parte della sentenza riportata deve considerarsi parte integrante e costitutiva del presente ricorso data, tra l'altro, l'autorevole fonte dalla quale proviene.

Mezzi di prova

Ammettersi in caso di mancato accordo, interrogatorio formale del legale rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Benevento sulle seguenti circostanze:

“ Vero che Allegretta Saverio, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale- Direzione Provinciale del Lavoro- Settore Politiche del Lavoro di Benevento- per effetto della legge delega n° 59/1997, del D. L.vo n° 469/97 e delle conseguenti disposizioni legislative di cui ai DD.PP.CC.MM. 9/10/1998 e 5/8/1998 è transitato nei ruoli del personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, ove risulta inquadrato, agli effetti giuridici dal 26/11/1999 mentre agli effetti economici dal 1°/4/2001”;

“Vero che l' incongruenza relativa alla duplice data di inquadramento ai fini giuridici ed a quelli economici, sopra riportata, è stata già segnalata con specifica nota apposta in calce in occasione della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, stipulato tra il ricorrente e l'Amministrazione Provinciale di Benevento”;

“Vero che in attuazione delle disposizioni normative di cui all'art.2, comma 3, L.R. n°14 del 13/8/1998, l'istante è stato inserito nell'organico dell'Ente Provincia di Benevento, come da deliberazione della G.P. n°232 del 18/9/2000, col VI Livello, presso il Servizio “Centro per l'Impiego””;

Studio Legale MARINO

Avv. Nicola Marino

Patrocinio Magistrature Superiori

p. Avv. Filomena Marino

Dott. Luigi Marino

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588

82100 Benevento

Via Porres, 66 Tel. 0824/956086

82026 Morcone (BN)

Cell. 347/4064762, 349/6693737

e 338/9824626

“Vero che il ricorrente continua a percepire il solo stipendio già in godimento nell'amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del CCNL del personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto l'1/4/1999”;

Vero che, ai sensi dell'art. 7- 1° e 2° comma del DPCM del 9/10/1998, ferma restando l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui è collocato, al ricorrente doveva essere garantito il trattamento economico di godimento, da determinarsi con riferimento alle singole voci retributive o ad altre similari- stipendio, indennità integrativa speciale, indennità di amministrazione ecc.- secondo l'inquadramento spettante in base alla tabella di equiparazione prevista dall'art.6 stesso DPCM ed in conformità delle altre statuizioni contenute nell'art. 7 comma 2”;

“Vero che l'Allegretta, è creditore dell'indennità per servizio mensa (numero 127 buoni-pasto per £ 9.000 ora € 4,64 ciascuno) non più corrisposta dal Ministero del Lavoro a partire dal 26/11/1999, così come si può rilevare dai fogli di presenza in possesso dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, per un ammontare di € 590,31 (£ 1.143.000)”;

“ Vero che l'Allegretta da aprile 2001 a tutt'oggi, ha percepito l'assegno ad personam di € 123,55 (£ 239.242), inferiore rispetto a quello corrisposto fino al mese di Marzo 2001 dal Ministero del Lavoro pari ad € 147,19 (£ 285.000), per cui al ricorrente spetta una differenza pari ad € 23,64 (£ 45.758) per 44 mesi pari ad € 1040,16, oltre tredicesime mensilità”.

Ammettersi, altresì, in caso di risposta negativa, prova testimoniale sui seguenti capi:

“ Vero che Allegretta Saverio, già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale- Direzione Provinciale del Lavoro- Settore Politiche del Lavoro di Benevento- per effetto della legge delega n° 59/1997, del D. L.vo n° 469/97 e delle conseguenti disposizioni legislative di cui ai DD.PP.CC.MM. 9/10/1998 e 5/8/1998 è transitato nei ruoli del personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, ove risulta inquadrato, agli effetti giuridici dal 26/11/1999 mentre agli effetti economici dal 1°/4/2001”;

“Vero che l' incongruenza relativa alla duplice data di inquadramento ai fini giuridici ed a quelli economici, sopra riportata, è stata già segnalata con specifica nota apposta in calce in occasione della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, stipulato tra il ricorrente e l'Amministrazione Provinciale di Benevento”;

“Vero che, ai sensi dell'art. 7- 1° e 2° comma del DPCM del 9/10/1998, ferma restando l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui è collocato, al ricorrente doveva essere garantito il trattamento economico di godimento, da determinarsi con riferimento alle singole voci retributive o ad altre similari- stipendio, indennità integrativa speciale, indennità di amministrazione ecc.- secondo l'inquadramento spettante in base alla tabella di equiparazione prevista dall'art.6 stesso DPCM ed in conformità delle altre statuizioni contenute nell'art. 7 comma 2”;



Studio Legale MARINO

Avv. Nicola Marino
Patrocinio Magistrature Superiori

p. Avv. Filomena Marino
Dott. Luigi Marino

Via G. Mancioti, 30 Tel. 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel. 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
Cell. 347/4064762, 349/6693737
e 338/9824626

“Vero che in attuazione delle disposizioni normative di cui all’art.2, comma 3, L.R. n°14 del 13/8/1998, l’istante è stato inserito nell’organico dell’Ente Provincia di Benevento, come da deliberazione della G.P. n°232 del 18/9/2000, col VI Livello, presso il Servizio “Centro per l’Impiego””;

“Vero che il ricorrente continua a percepire il solo stipendio già in godimento nell’amministrazione di provenienza, senza nulla ricevere a titolo di buoni pasto, differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento e dalla integrale applicazione del CCNL del personale Comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto l’1/4/1999”;

“Vero che l’Allegretta, è creditore dell’indennità per servizio mensa (numero 127 buoni-pasto per £ 9.000 ora € 4,64 ciascuno) non più corrisposta dal Ministero del Lavoro a partire dal 26/11/1999, così come si può rilevare dai fogli di presenza in possesso dell’Amministrazione Provinciale di Benevento, per un ammontare di € 590,31 (£ 1.143.000)”;

“ Vero che l’Allegretta da aprile 2001 a tutt’oggi, ha percepito l’assegno ad personam di € 123,55 (£ 239.242), inferiore rispetto a quello corrisposto fino al mese di Marzo 2001 dal Ministero del Lavoro pari ad € 147,19 (£ 285.000), per cui al ricorrente spetta una differenza pari ad € 23,64 (£ 45.758) per 44 mesi pari ad € 1040,16, oltre tredicesime mensilità”;

e prova contraria a quella che, eventualmente, sarà articolata dalla convenuta, con tutti gli altri dipendenti che hanno avuto la stessa sorte del ricorrente i cui nominativi risultano dall’organico dell’Ente di cui si chiede, formalmente, il deposito di copia e con i seguenti testi:

- 1) Palladino Carmela, via Torre della Catena, 15- Benevento;
- 2) De Nigris Assunta, via Settembrini, 6, Benevento;
- 3) De Nisi Mario, via Torre della Catena, 15, Benevento;
- 4) Matto Claudio, 9/4/1956, Ariano Irpino;
- 5) Mastronardi Antonio, via Gioberti c/2, Benevento.

Con espressa riserva di integrare capitoli di prova e lista testimoni anche all'esito della comparizione personale delle parti e dell'interrogatorio formale deferito.

Si esibisce tutta la documentazione in possesso del ricorrente e si chiede che l'On.le Giudicante voglia ordinare all'Amministrazione Provinciale di Benevento di produrre in giudizio tutta la documentazione richiamata che non è nella disponibilità dell'Allegretta, oltre ad ogni altro ulteriore documento ritenuto indispensabile ai fini della decisione.

Richieste preliminari

Ordinare alla convenuta l'immediato pagamento delle somme dovute e non controverse ex art. 423, 1° comma, c.p.c. ed, in ogni caso assegnare al ricorrente una provvisoria che comprenda quanto al Giudice piaccia determinare sulla base delle somme indicate o, in subordine, almeno il 50% delle somme richieste ex art. 423, 2° comma, c.p.c..

Con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione in generale e con impugnativa di qualsiasi atto in contrasto con quanto dedotto.

SALVEZZE ILLIMITATE DI DIRITTI, RAGIONI ED AZIONI.

Studio Legale MARINO

Avv. Nicola Marino
Patrocinio Magistrature Superiori

p. Avv. Filomena Marino

Dott. Luigi Marino

Via G. Mancioti, 30 Tel 0824/47588
82100 Benevento
Via Porres, 66 Tel 0824/956086
82026 Morcone (Bn)
Cell 347/4064762, 349/6693737
e 338/9824626

Depositato in Cancelleria il 10.2.05

Il Cancelliere

fso

Il Presidente assegna la trattazione del presente ricorso al Collega

dott. Dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento li 18.2.05

Il Presidente

fso

Il dott. Dott. Piero Francesco De Pietro quale Giudice Unico

del Lavoro, fissa per la comparizione personale delle parti dinanzi

a sé e per la discussione del ricorso l'udienza del 26.6.05

Manda al ricorrente di notificare alla controparte l'antescritto

ricorso ed il pedissequo decreto nei termini di legge.

Benevento li 3.3.05

Il G.U.L.

fso

Copia conforme all'originale si rilascia a richiesta dell'avv. Nicola

Marino e della p. Avv. Filomena Marino, per uso notifica.

Benevento li 21.3.05

Il Cancelliere

